

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

n. 95

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 al 27 gennaio 2021)

INDICE

CANDURA, PUCCIARELLI: sull'adesione dell'Italia all'"European intervention initiative" (4-02368) (risp. GUERINI, <i>ministro della difesa</i>)	Pag. 2961	MALAN: su minacce di atti terroristici in Occidente da parte del regime iraniano (4-04612) (risp. SERENI, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	2982
CORTI: sulla chiusura di alcuni uffici postali nell'appennino modenese (4-03853) (risp. BUFFAGNI, <i>vice ministro dello sviluppo economico</i>)	2964	NISINI: sulle offese a Jole Santelli da parte di un'insegnante di Genova (4-04267) (risp. AZZOLINA, <i>ministro dell'istruzione</i>)	2970
DE BONIS: sul riparto del fondo previsto dal "decreto rilancio" per i Comuni divenuti "zona rossa" (4-04271) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2967	PAPATHEU: sul legame tra Italia e Azerbaigian (4-04560) (risp. DI STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	2984
GASPARRI, MOLES: sulle offese a Jole Santelli da parte di un'insegnante di Genova (4-04265) (risp. AZZOLINA, <i>ministro dell'istruzione</i>)	2969	PEPE: sulla piattaforma informatica per l'inserimento dei dati e l'elaborazione delle graduatorie provinciali delle supplenze (4-04207) (risp. AZZOLINA, <i>ministro dell'istruzione</i>)	2973
LONARDO: sulla piattaforma informatica per l'inserimento dei dati e l'elaborazione delle graduatorie provinciali delle supplenze (4-04205) (risp. AZZOLINA, <i>ministro dell'istruzione</i>)	2972	RAMPI: sul contenuto delle dichiarazioni di un ex diplomatico iraniano interrogato dalle autorità belghe (4-04626) (risp. SERENI, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	2983
LONARDO ed altri: sugli accorpamenti delle camere di commercio (4-02379) (risp. MORANI, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i>)	2975		

CANDURA, PUCCIARELLI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il Governo italiano ha espresso la volontà di aderire alla "European Intervention Initiative EI2", iniziativa d'intervento europea, proposta dal Presidente Macron nel settembre 2017 e costituita a Parigi il 25 giugno 2018 al di fuori, sia dagli ambiti NATO sia della PESCO (Cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa), prevista dai trattati dell'Unione europea. Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito hanno aderito all'iniziativa;

la notizia è stata riportata sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'annuncio della volontà di aderire all'Iniziativa europea d'intervento è arrivato dopo la visita del Presidente francese a Roma, il 18 settembre 2019;

considerato che:

l'Italia, con una lettera firmata il 20 settembre 2019 dal Ministro della difesa Lorenzo Guerini, ha comunicato ufficialmente alla Francia e ai Paesi già parte dell'iniziativa, la volontà di aderire all' "European Intervention Initiative EI2";

il ministro Guerini ha giustificato l'adesione all'EI2, sostenendo che "questa iniziativa è nata da una forte volontà politica e intende rafforzare la UE e la NATO, entrambe indispensabili a garantire la sicurezza dell'Europa e degli europei";

l'Italia aveva lavorato a stretto contatto con la Francia e gli altri Paesi per contribuire alla definizione precisa dell'iniziativa. I numerosi scambi miravano a fornire tutte le garanzie necessarie per rispondere alle preoccupazioni italiane. Ma il Governo Conte I, il 25 giugno 2018, non aveva partecipato all'atto fondativo dell'iniziativa, per decisione politica della precedente maggioranza;

con l'adesione all'iniziativa, potrebbero aprirsi anche nuovi scenari per quanto riguarda l'industria della difesa ed è evidente la forte attenzione della Francia alla fusione tra Fincantieri e Stx-France;

l'European intervention initiative non solo non rafforza PESCO e NATO, ma persegue l'obiettivo della Francia di sviluppare uno strumento militare multinazionale europeo sotto il proprio comando, per far fronte a crisi militari e calamità naturali, sia a livello di analisi e pianificazione, sia di intervento sul campo;

al riguardo gli Stati Uniti e la NATO hanno già ufficialmente espresso preoccupazione,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno indotto il Governo italiano a mantenere riserbo sull'adesione dell'Italia all'European Intervention Initiative (EI2), proposta da Emmanuel Macron, e i motivi per i quali il Ministro in indirizzo non abbia ritenuto opportuno fornire dettagli e motivazioni di questa scelta, nonostante l'importanza strategica della stessa;

se EI2 rappresenti un'iniziativa autonoma e distinta dall'Ue e dal Pescò e come la stessa si inquadri nei rapporti con la Nato;

se l'iniziativa avrà ripercussioni sulla fusione tra Fincantieri e Stx France.

(4-02368)

(23 ottobre 2019)

RISPOSTA. - Nei confronti della European intervention initiative il dicastero ha dedicato, sin dal suo lancio, ogni dovuta attenzione, riservandosi di adottare, con piena cognizione di causa, ogni eventuale decisione riguardo ad una possibile adesione, qualora ne fossero maturate le condizioni. Ad oltre un anno dalla sottoscrizione della lettera d'intenti da parte dei primi 9 Paesi membri, l'Italia, con lettera del Ministro della difesa del 19 settembre 2019, ha ufficialmente comunicato la volontà di aderire all'iniziativa, ottenendo l'assenso alla richiesta con il *joint statement* del successivo 20 settembre. Tale adesione deve essere letta in stretta correlazione con le finalità dell'iniziativa che, così come stabilito nei principali documenti sottoscritti a livello ministeriale, lungi dal contrapporsi alle strutture già esistenti nei settori della sicurezza e della difesa, è, al contrario, tesa a contribuire al loro rafforzamento, attraverso la creazione di una base culturale e strategica comune che promuova la cooperazione fra le forze armate dei Paesi aderenti.

In tale contesto, il nostro Paese si è reso disponibile a fornire, in particolare, la propria peculiare competenza in materia securitaria con specifico riferimento alla regione del Mediterraneo, allo scopo di favorire una vi-

sione condivisa e un comune patrimonio di conoscenze dell'area, in considerazione della sua rilevanza strategica anche a livello nazionale. Al riguardo, in occasione dei military European strategic talks di fine gennaio 2020, i Paesi aderenti all'iniziativa, accogliendo la proposta italiana, hanno deciso l'apertura di un gruppo di lavoro sull'area del Mediterraneo. La prima riunione del working group, con la quale è stato dato avvio ai lavori, che saranno coordinati dall'Italia stessa, si è tenuta a fine maggio 2020 in modalità videoconferenza.

Quanto, infine, ad ulteriori specifici contenuti dell'iniziativa, essi dovranno essere necessariamente definiti a seguito degli incontri tra le autorità di vertice della difesa dei Paesi membri, nell'ambito dei quali sarà altresì comunicato l'interesse italiano nei confronti delle varie attività. A titolo di aggiornamento, si aggiunge che il 25 settembre 2020, nell'ambito degli incontri periodici tra i Ministri della difesa dei Paesi aderenti, ha avuto luogo un *meeting* in videoconferenza, nel quale i rappresentanti dei Paesi membri si sono confrontati, tra gli altri argomenti, sui recenti sviluppi della situazione nell'area del Mediterraneo allargato: Libia ed Africa settentrionale, Sahel, Libano e il bacino del Mediterraneo orientale.

In merito alle paventate ripercussioni dell'adesione italiana all'iniziativa sull'industria nazionale della difesa e, in particolare, sulla fusione tra i poli navali italiano e francese, va precisato che l'iniziativa, per connotazione, caratteristiche ed obiettivi, è specificamente rivolta alla cooperazione in ambito operativo ed è, pertanto, avulsa da ogni finalità di natura industriale. Ciò premesso, è altresì vero che la cooperazione italo-francese per un'industria navale europea più efficiente e per il miglioramento dello sviluppo cantieristico internazionale è un progetto che risale a circa 3 anni or sono. In tale ambito, come il Ministro ha già avuto modo di comunicare il 28 novembre 2019 alle Commissioni Difesa di Camera e Senato, sono state studiate le modalità per realizzare un'alleanza che possa condurre alla creazione di un forte attore europeo in grado di competere credibilmente su scala globale, tanto nel campo militare che civile. Il progetto, che, per le implicazioni significative sugli interessi nazionali strategici, ha richiesto l'impegno e la guida di entrambi i Governi, ha trovato concreta applicazione con l'avvio, nel giugno 2019, di una *joint venture* tra Fincantieri e Naval Group, mentre il processo di acquisizione della già STX France (ora Chantiers de l'Atlantique) da parte di Fincantieri è al vaglio della Commissione europea.

Parallelamente, sono stati individuati interessi comuni per progetti di ricerca cofinanziati e per programmi che si innestano anche nella PESCO, potenzialmente in grado di aggregare altri *partner* europei e di beneficiare dei fondi già stanziati per la difesa europea.

In conclusione, sia l'adesione italiana all'iniziativa di intervento europeo sia l'alleanza tra Fincantieri e Naval Group afferiscono, sia pure in misura differente, ad ambiti d'interesse della difesa e a logiche di perseguitamento dell'interesse nazionale; ciononostante, esse restano due realtà auto-

nome e destinate a uno sviluppo distinto; la prima, quale strumento di cooperazione tecnico-militare e di raffronto sui molteplici temi di interesse comune; la seconda, in quanto opportunità per guidare, nel settore navale, un processo di aggregazione industriale finalizzato ad incrementare la competitività a livello globale.

Il Ministro della difesa

GUERINI

(20 gennaio 2021)

CORTI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

come riportato dalla stampa locale dopo due mesi di chiusura a seguito dell'emergenza COVID sono stati ridotti drasticamente, e in modo a quanto pare strutturale, i giorni di apertura degli uffici postali di Montecreto e Fiumalbo (Modena);

diversi uffici in Appennino mantengono aperture a singhiozzo, che stanno causando enormi disagi a una popolazione in gran parte anziana costretta a file interminabili e a temperature molto elevate. File oltretutto che creano inevitabili assembramenti;

a Montecreto l'apertura si è ridotta da sei a tre giorni, costringendo la popolazione a file anche di due ore con disagi evidenti anche per il tessuto socio-economico composto da importanti attività artigianali ed agricole;

a Fiumalbo, la situazione è ancora più drammatica con un unico ufficio postale aperto per tutto il territorio comunale. File interminabili ed anziani costretti ore sotto il sole perché impossibilitati anche a sedersi su una panchina per le norme sul distanziamento sociale. L'alternativa diventa quindi l'Abetone o Pieve che debbono essere raggiunti in macchina. La situazione, a parere dell'interrogante, è intollerabile e denota una scarsissima attenzione dell'ente gestore alle zone di montagna troppo spesso abbandonate e per le quali il Governo non nutre alcuna attenzione, soprattutto in un momento di difficile ripresa delle attività anche turistiche;

i contenuti del servizio postale universale sono definiti a livello europeo dalla direttiva 97/67/UE del 15 dicembre 1997 (cosiddetta "prima direttiva postale"), come successivamente modificata dalle direttive 2002/39/UE del 10 giugno 2002 (cosiddetta "seconda direttiva postale") e 2008/6/UE del 20 febbraio 2008 (cosiddetta "terza direttiva postale"). La direttiva stabilisce che il servizio universale corrisponde ad un'offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del

territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti. Il servizio postale universale deve essere assicurato per almeno cinque giorni a settimana e garantire almeno una raccolta e una distribuzione al domicilio degli utenti degli invii postali;

il decreto legislativo n. 261 del 1999 rappresenta a tutt'oggi il testo di riferimento per la disciplina generale del servizio postale, con specifico riferimento alla fornitura del servizio universale. Tale decreto ha recepito i contenuti della direttiva 97/67/CE ed è stato successivamente modificato dal decreto legislativo n. 384 del 2003, che ha recepito la "seconda direttiva postale", 2002/39/CE, e dal decreto legislativo n. 58 del 2011, che ha recepito la "terza direttiva postale", la direttiva 2008/6/UE del 20 febbraio 2008. Fornitore del servizio universale è riconosciuta *ex lege* la società Poste italiane SpA per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 58 del 2011 (e quindi fino al 30 aprile 2026);

il servizio postale universale è affidato a Poste Italiane fino al 30 aprile 2026, sulla base del contratto di programma 2015-2019 firmato il 15 dicembre 2015 che «regola i rapporti tra lo Stato e la società per la fornitura del servizio postale universale, Poste Italiane S.p.A., nel perseguitamento di obiettivi di coesione sociale ed economica, che prevedono la fornitura di servizi utili al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo della rete postale della Società»;

a fronte del contributo che la società riceve per l'onere pubblico, pari a 262,4 milioni di euro all'anno, non sembra corrispondere un servizio di qualità, nonostante sulla «Carta dei servizi postali», pubblicata il 10 ottobre 2017, si legga che «grazie alla presenza capillare su tutto il territorio nazionale, ai forti investimenti in ambito tecnologico e al patrimonio di conoscenze rappresentato dai suoi oltre 140 mila dipendenti, Poste Italiane ha assunto un ruolo centrale nel processo di crescita e modernizzazione del Paese»,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché venga disposta nel più breve tempo possibile l'immediata riapertura degli uffici postali di Montecreto, Acquaria e Fiumalbo.

(4-03853)

(16 luglio 2020)

RISPOSTA. - In via preliminare, si ricorda che il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto il trasferimento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(AGCOM) delle funzioni in materia di regolazione e vigilanza del settore postale, svolte precedentemente dal Ministero dello sviluppo economico. Spetta dunque all'AGCOM l'"adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale", prevista dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Pertanto, il servizio postale richiamato rientrerebbe nel perimetro del "servizio universale" che Poste italiane è tenuta ad assicurare, ai sensi del citato decreto legislativo. In particolare, Poste italiane è tenuta al rispetto di specifici obiettivi di qualità del servizio universale, il cui conseguimento è oggetto di verifica annuale da parte dell'AGCOM, che svolge anche attività di vigilanza sulla corretta erogazione dei servizi effettuati da Poste italiane. Sull'affidamento a Poste italiane del servizio universale, il Ministero effettua, ogni 5 anni, un controllo che viene svolto sulla base di un'analisi predisposta dall'Autorità garante.

Ciò premesso, interpellata sulle problematiche sollevate, Poste italiane ha riferito di aver intrapreso, sin da subito, in piena trasparenza e collaborazione con le istituzioni interessate, tutte le azioni necessarie ed opportune ai fini della tutela dei propri lavoratori e degli utenti, con l'obiettivo di assicurare i propri servizi coerentemente con le disposizioni normative vigenti in materia di salute pubblica e, quindi, anche quelle relative al distanziamento sociale. Inoltre, l'azienda ha evidenziato che già dal 24 giugno 2020 è stata impegnata nel progressivo ripristino della consueta operatività degli uffici postali, in generale, dandone preventiva informativa ai sindaci interessati e che tali iniziative, in particolare, hanno riguardato anche gli uffici postali presenti nei comuni di Fiumalbo e Montecreto.

Nello specifico, la società ha riferito che l'ufficio postale Fiumalbo, nell'omonimo comune, inizialmente sottoposto a razionalizzazione, dal 27 luglio 2020 ha ripreso la consueta operatività, con apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:45 ed il sabato dalle ore 8:20 alle 12:45. Con riferimento al comune di Montecreto, Poste ha rappresentato che, allo stato, sono confermati gli interventi di rimodulazione oraria implementati sui due uffici presenti nel territorio comunale, in particolare: l'ufficio postale Montecreto, dal 20 marzo 2020 è sottoposto a razionalizzazione con apertura su 3 giorni settimanali (martedì e giovedì dalle ore 8:20 alle ore 13:45 ed il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:45); l'ufficio postale Acquaria, dal 23 giugno 2020 è sottoposto a razionalizzazione con apertura su 2 giorni settimanali (martedì dalle ore 8:20 alle ore 13:45 ed il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:45).

Poste italiane ha, tra l'altro, fatto presente che per quanto riguarda gli uffici postali ancora sottoposti a razionalizzazione, tale modalità operativa non riveste carattere definitivo e che l'azienda proseguirà con il costante monitoraggio al fine di valutare la data di ripristino della consueta operatività, anche in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del carattere diffusivo dell'epidemia.

La società ha informato che l'emergenza sanitaria in atto ha determinato e determina la necessità di realizzare numerosi interventi per garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie. In tal senso, sono previste periodiche sanificazioni degli ambienti, dotazioni di *gel* sanificante nelle aree aperte al pubblico, mascherine per il personale di Poste italiane, campagne informative nei confronti degli utenti. Sono state, altresì, intraprese numerose iniziative atte ad agevolare l'erogazione dei servizi alla clientela, ad esempio è stato disposto il pagamento delle pensioni in più giornate e predisposti, ove necessari, servizi di vigilanza per contenere gli assembramenti nelle aree esterne agli uffici postali.

In conclusione, dunque, il Ministero, nei limiti delle proprie specifiche competenze in materia, monitorerà affinché gli obiettivi del servizio postale universale assicurato da Poste italiane rientrino nei *target* di qualità previsti, al fine di adeguarne i livelli alle esigenze di tutti i cittadini, compresi quelli dell'Appennino modenese.

Il Vice ministro dello sviluppo economico

BUFFAGNI

(20 gennaio 2021)

DE BONIS. - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto rilancio"), ha istituito presso il Ministero dell'interno un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei Comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 9 aprile 2020, n. 23. Sempre secondo l'articolo 112, si prevede un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla entrata in vigore della norma, con il quale è disposto il riparto del contributo tra i Comuni destinatari. Il riparto del fondo, sulla base della popolazione residente, è stato effettuato con decreto del Ministro dell'interno 27 maggio 2020, che ha stabilito che i Comuni beneficiari devono destinare le risorse assegnate ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19;

l'articolo 112-bis, rubricato "Fondo per i comuni delle zone rosse e per altri territori particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria", introdotto nel corso dell'*iter* presso il Senato della Repubblica, ha previsto, sempre presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 per finanziare interventi di sostegno economico e sociale a favore di comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria,

non rientranti tra quelli previsti dall'articolo 112 (che, come detto, istituisce un fondo di 200 milioni a favore dei Comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza). Si dispone, poi, che il fondo deve essere ripartito entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

i criteri per la ripartizione del fondo prevedono che si tenga conto della popolazione residente e riguardano: i Comuni individuati come "zona rossa" o all'interno di una "zona rossa", per i quali è stato imposto il divieto di accesso o di allontanamento per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali, di durata non inferiore a 15 giorni; altri Comuni, sulla base dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero di contagi e di decessi da COVID-19, comunicati dal Ministero della salute e accertati alla data del 30 giugno 2020;

considerato che:

i Comuni di Irsina, Grassano, Tricarico e Moliterno in Basilicata rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 112-bis; durante il difficile periodo in cui tali Comuni sono stati "zona rossa" le attività produttive del territorio, gli esercizi commerciali (commercio fisso e ambulante), i professionisti e, in generale, l'intera economia locale hanno subito ingenti danni;

anche in vista di un aumento dei casi di contagio e a seguito dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, che prevede ulteriori restrizioni alla vita sociale e alle attività produttive, sarebbe opportuno che il Governo desse risposte certe ed immediate ai citati Comuni della Basilicata. Infatti, la situazione dei piccoli Comuni, che devono fronteggiare con scarse risorse questo difficile periodo, richiederebbe una maggiore attenzione e sollecitudine,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover provvedere con urgenza al riparto del fondo previsto dal "decreto rilancio", per destinare i fondi ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria.

(4-04271)

(21 ottobre 2020)

RISPOSTA. - In applicazione di quanto previsto dall'art. 112-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2020

si è provveduto al riparto del fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei Comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria da COVID-19. Il provvedimento è stato diffuso nella voce "I decreti" del sito della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno e il relativo avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 24 dicembre 2020.

Il riparto del fondo, per un totale complessivo di 40 milioni di euro, è stato effettuato in favore dei Comuni individuati: a) come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a 15 giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutte le persone comunque ivi presenti; b) sulla base dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19, accertati fino al 30 giugno 2020.

Con specifico riferimento ai Comuni citati nell'atto di sindacato ispettivo, sono stati attribuiti i seguenti contributi: 134.470 euro a Moliterno, interessato da provvedimento regionale di individuazione di "zona rossa", dal 17 marzo al 26 aprile 2020; 179.340 euro a Tricarico, interessato da provvedimento regionale di individuazione di "zona rossa", dal 27 marzo al 3 maggio 2020; 165.795 euro a Irsina, interessato da provvedimento regionale di individuazione di "zona rossa", dal 27 marzo al 3 maggio 2020; 176.540 a Grassano, interessato da provvedimento regionale di individuazione di "zona rossa", dal 27 marzo al 3 maggio 2020.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

VARIATI

(27 gennaio 2021)

GASPARRI, MOLES. - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la docente ligure Paola Castellaro ha oltraggiato la memoria e la figura di Jole Santelli con un vergognoso testo diffuso sulla sua pagina su "Facebook";

la stessa si qualifica attivista "grillina",

si chiede di sapere:

quali provvedimenti siano stati assunti con immediatezza dalle autorità scolastiche regionali e nazionali per allontanare della scuola un simile soggetto;

quando verrà disposto il licenziamento della Castellaro, la cui condotta la rende a giudizio degli interroganti incompatibile con qualsivoglia attività scolastica.

(4-04265)

(21 ottobre 2020)

NISINI. - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

giovedì 15 ottobre 2020 un'esponente del Movimento 5 stelle genovese, Paola Castellaro, sui *social network*, ha esultato per la prematura scomparsa del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, in quanto ci sarebbe una "mafiosa di meno", augurando la stessa fine ad altre importanti cariche dello Stato;

unanime è stata la condanna su tutti i fronti per le affermazioni di questa militante politica che, in passato, era stata candidata per i pentastellati in diverse tornate elettorali;

il maggiore sconcerto, però, è stato constatare che questa persona è anche un'insegnante. Per questo motivo l'ufficio scolastico della Liguria "ha immediatamente attivato un approfondimento sul caso", come dichiarato dal Ministero dell'istruzione;

inoltre, da più parti politiche, è stato richiesto un provvedimento da parte degli organi interni del Movimento a carico della militante Castellaro;

l'istituto in cui la donna insegna, il liceo statale "Sandro Pertini" di Genova, ha preso le distanze dalle esternazioni della docente ed ha censurato duramente le sue parole, comunicando "che ha già avviato tutte le procedure disciplinari previste dalla normativa nei confronti della docente interessata",

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo in merito;

quali provvedimenti intenda assumere, dato che una persona a giudizio dell'interrogante tanto priva di sentimenti e sensibilità difficilmente può svolgere con equilibrio il suo ruolo di insegnante.

(4-04267)

(21 ottobre 2020)

RISPOSTA.^(*) - Si comunica che il Ministero ha voluto immediatamente farsi carico della questione legata alla professoressa ed ha approfondito quanto è accaduto tramite l'ufficio scolastico regionale per la Liguria. Ciò premesso, si ricorda che il dirigente scolastico del liceo statale "Sandro Pertini" di Genova, presso cui presta servizio la professoressa, in una nota ufficiale, non solo ha preso le distanze dalle esternazioni della docente, censurandola duramente, ma ha anche comunicato di aver avviato tutte le procedure disciplinari previste dalla normativa nei confronti della docente.

Difatti, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari incaricato presso l'ufficio scolastico regionale per la Liguria ha confermato di aver predisposto, a seguito della relazione del dirigente scolastico, la contestazione di addebito disciplinare nei confronti della docente, al fine di avviare formalmente la procedura disciplinare secondo la vigente normativa. Lo stesso USR ha affermato che tale contestazione sarà notificata al più presto alla docente interessata.

Non è compito del Ministero entrare nel merito del procedimento disciplinare in essere, ma in termini educativi si avverte il dovere di esprimere profondo disappunto per le espressioni utilizzate dalla professoressa sulla sua pagina "Facebook". Si rassicura, inoltre, sul fatto che sarà cura di questo Ministero verificare, puntualmente, lo stato di avanzamento del procedimento disciplinare aperto, un'attenzione tanto più necessaria, in quanto oggi più che mai il docente deve assumere e tenere un comportamento eticamente responsabile, il suo ruolo deve essere improntato al massimo rigore educativo e culturale.

Il Ministro dell'istruzione

AZZOLINA

(22 gennaio 2021)

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

LONARDO. - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

l'avvio delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze, che sostituiscono le vecchie graduatorie d'istituto, iniziato già da tempo, non sta consegnando i risultati sperati. Ciò in quanto il sistema informatico per le supplenze, che avrebbe dovuto rappresentare quello "strumento rivoluzionario" tanto invocato, in grado di portare 200.000 supplenti in classe, è andato in *tilt* molte volte in troppo poco tempo, generando scontento ed inefficienza;

come hanno più volte denunciato gli stessi precari, all'atto dell'accesso alla piattaforma, le scritte innanzi alle quali sovente si trovavano erano "Error 404", "Attenzione, il sistema non è momentaneamente disponibile". Persino la funzione di "memoria" non era in grado di procedere all'archivio delle generalità, dei titoli e delle specializzazioni, fino ad arrivare alla paradossale cancellazione di tutto ciò che era stato precedentemente scritto ed inserito dagli insegnanti. Gli stessi sindacati sono in difficoltà, non riuscendo a gestire l'elevato numero di richieste di assistenza;

è stato un lavoro inutile, tempo perso. Vi sono preoccupazione e disappunto, poiché le promesse contenute nella nota ministeriale n. 1550 del 4 settembre 2020 circa l'eliminazione delle difformità valutative nelle singole graduatorie, l'imparzialità e l'oggettività, sembrano essere rimaste lettera morta;

anzi, lo stato dell'arte sembrerebbe aver subito un netto peggioramento, al netto del fatto che molti aspiranti docenti, confidando nell'affidabilità della piattaforma, avevano ritenuto che la compilazione corretta della domanda fosse condizione necessaria e sufficiente per vedersi riconosciuti i titoli nella copia in PDF prodotta dal sistema. Salvo poi accorgersi, in molti casi, che così non è stato e si è persino giunti all'esclusione dei precari dalle stesse graduatorie provinciali per le supplenze;

ebbene, rispetto a tali errori in graduatoria non è stata prevista nessuna forma di correzione da parte degli uffici scolastici. Si legge, infatti, nella menzionata nota n. 1550 l'esistenza dell'opportunità, "secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati". In altri termini, se l'errore commesso dalla piattaforma ha generato un'irregolarità nelle graduatorie, gli uffici scolastici procedono alla correzione. Se, viceversa, l'errore ha generato una domanda incompleta, gli uffici non sono tenuti ad attivarsi;

eppure tale sperequazione nei trattamenti può essere pacificamente superata attraverso l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge

n. 241 del 1990, attraverso la quale si disciplina il potere di autotutela correttamente indicato proprio nell'ambito della menzionata nota ministeriale, ma, inspiegabilmente, solo per la correzione degli errori relativi alle irregolarità nelle graduatorie;

dunque, si dovrebbe partire dall'assunto che la *ratio* degli art. 6 e 10 della legge n. 241 del 1990 è proprio quella di dare attuazione al sacro-santo principio di buona amministrazione *ex articolo* 97 della Costituzione,

si chiede di sapere quali siano le ragioni sottese alla scelta di escludere dall'applicazione delle procedure in autotutela i casi connessi alle domande incomplete dovute agli errori da parte della piattaforma.

(4-04205)

(8 ottobre 2020)

PEPE, PITTONI. - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

l'articolo 1-*quater* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, ha introdotto modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

l'articolo 2, comma 4-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, ha disposto che alle procedure, in via d'urgenza, venga data attuazione per il tramite di una mera ordinanza ministeriale;

in data 10 luglio 2020 il Ministro in indirizzo ha dato attuazione a tali disposizioni con l'ordinanza ministeriale n. 60 e gli aspiranti docenti interessati hanno presentato le domande esclusivamente via *web*;

il cattivo funzionamento del sistema informatico spesso ha precluso ai diretti interessati di far valere tutti i titoli in loro possesso che, sebbene inseriti diligentemente in piattaforma all'atto della compilazione dell'istanza, non risultano nelle domande in formato PDF erroneamente generati dal sistema medesimo all'esito della procedura;

le gravi disfunzioni del sistema informatico hanno ingenerato ulteriori errori anche nella fase di produzione e pubblicazione delle graduatorie provinciali sulle supplenze che, peraltro, gli uffici scolastici hanno pubblicato in forma definitiva;

in molti casi, come per esempio per i titoli di servizio, tali titoli sono già in possesso dell'amministrazione e le dovute integrazioni avrebbero dovute essere disposte d'ufficio;

nel caso degli aspiranti docenti delle discipline di indirizzo dei licei musicali la mancata introduzione o dichiarazione dei servizi nelle domande da parte del sistema, dunque senza colpa degli interessati, ha comportato l'esclusione dalle graduatorie con perdita della possibilità di continuare a lavorare negli stessi istituti e grave documento per la soluzione della continuità didattica verso gli alunni;

nella fase dei reclami il Ministero dell'istruzione ha precluso agli interessati di integrare o rettificare le domande incomplete, generate in forma erronea dal sistema informatico in formato PDF;

la piattaforma informatica è stata programmata a monte per precludere le rettifiche e le integrazioni per espressa volontà del Ministero medesimo, sebbene la normativa vigente preveda il contrario;

la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in riferimento alle procedure di reclutamento del personale docente, ha dichiarato illegittima la preclusione del diritto a far valere i titoli omessi nelle domande di partecipazione in quanto lesiva del principio del merito e di buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione (V Sezione, 19 settembre-22 novembre 2019, n. 7975),

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per ripristinare la corretta applicazione della normativa vigente, al fine di consentire agli alunni di giovarsi degli insegnanti più titolati e di tutelare l'interesse pubblico alla continuità didattica, in uno col diritto degli aspiranti docenti di vedersi riconoscere i titoli effettivamente in loro possesso, segnatamente per quanto concerne la valutazione dei titoli di servizio prestato alle dirette dipendenze del Ministero, peraltro, già noti ed in possesso dell'amministrazione scolastica.

(4-04207)

(8 ottobre 2020)

RISPOSTA.^(*) - La procedura di istituzione delle graduatorie è stata avviata immediatamente dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 22 del 2020, avvenuta il 6 giugno, ovvero con la legge n. 41. L'ordinanza n. 60 è stata adottata in data 10 luglio 2020, fissando i termini per la presenta-

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

zione delle istanze al 6 agosto 2020. Ciò per consentire agli uffici territoriali di completare le valutazioni dei titoli entro la fine del mese di agosto, costituire graduatorie che riportassero le posizioni consolidate degli aspiranti, garantire, infine, il corretto conferimento delle supplenze al personale docente in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.

La procedura, come noto, da quest'anno, è stata interamente digitalizzata, permettendo, in sede di valutazione delle circa 750.000 istanze pervenute, di rilevare da subito eventuali anomalie e dichiarazioni nulle. In particolare, in ossequio al principio di trasparenza ed equità, il processo automatizzato ha consentito di individuare più rapidamente la dichiarazione di titoli inesistenti o non valutabili da parte di alcuni aspiranti. Orbene, le eventuali anomalie e discordanze, tra quanto inserito nella piattaforma telematica e quanto riportato nel PDF, sono state risolte tempestivamente. Le anomalie e le discordanze, peraltro, risultano essere in numero infinitesimale rispetto alla mole di domande processate e valutate: circa 2 milioni di posizioni individuali, atteso che gli aspiranti potevano iscriversi per più posti e classi di concorso.

Non è superfluo ricordare che la mancata o errata dichiarazione di un titolo costituisce, comunque, un'espressione di volontà e, come tale, non può dar luogo a modificazioni della domanda a posteriori, anche qualora l'incompletezza o l'erroneità dei dati caricati derivi da un *deficit* d'accuratezza, sia ascrivibile a mera dimenticanza, sia dovuta, come pure è avvenuto, per mancata comprensione da parte dell'aspirante delle esatte modalità di compilazione della domanda.

Quanto alle richieste di rettifica in autotutela da parte dell'amministrazione sollecitate, a ridosso e successivamente alla pubblicazione, dagli aspiranti che lamentano errori propri o viceversa ascrivibili al sistema, penalizzanti e, secondo quanto asserito, sfavorevoli per la posizione dagli stessi acquisita in graduatoria, l'unico principio che ha guidato gli uffici, nello scrutinio delle istanze dopo la doverosa presa in carico secondo "le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo", è stato quello della fondatezza della motivato reclamo e non quello derivante da una presunta e "diversamente penalizzante" tipologia di errore.

Il Ministro dell'istruzione

AZZOLINA

(22 gennaio 2021)

LONARDO, MALLEGNI, GASPARRI, BARBONI, BERARDI, CANGINI, CAUSIN, DAL MAS, MASINI, FANTETTI, PAGANO,

ROSSI, STABILE, PEROSINO, BATTISTONI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il sistema delle funzioni e dell'organizzazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come disciplinato dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e già modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è stato recentemente oggetto di riforma ad opera del decreto legislativo 25 novembre 2016, n 219, di attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge delega di riforma delle pubbliche amministrazioni (legge 7 agosto 2015, n. 124, cosiddetta "Legge Madia");

la legge n. 580 del 1993 disciplina le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come enti pubblici dotati di autonomia funzionale, che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;

il decreto legislativo n. 219 del 2016 ha introdotto una serie di importanti novità, con particolare riguardo alle funzioni delle camere di commercio, all'organizzazione dell'intero sistema camerale e alla sua *governance* complessiva;

sulla base dell'articolo 3 del citato decreto legislativo, rubricato "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale", l'Unioncamere ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, al fine di ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, nel rispetto di due vincoli (almeno una Camera di commercio per Regione; accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75.000 imprese iscritte);

il medesimo articolo 3 ha poi rinviato a un successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, l'istituzione delle nuove camere di commercio, la soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione;

alcune Camere di Commercio, precisamente 6 su 18 (queste ultime sono: Massa Carrara, Pavia, Ferrara, Lucca, Pisa, Terni, Rieti, Frosinone, Teramo, Benevento, Oristano, Brindisi, Vibo Valentia, Crotone, Catanzaro, Ravenna, Parma, Verbania Cusio Ossola), hanno legittimamente fatto ricorso contro la normativa che impone alle stesse l'accorpamento con altre e la conseguente soppressione a beneficio, di enti "monstre" che includono da 2 a 3 territori provinciali, distanti tra loro 200/300 chilometri anche non confinanti, con assetti istituzionali e relazionali completamente diversi e so-

prattutto con sistemi produttivi totalmente differenziati, in termini di settori, numero imprese, loro dimensioni, quindi esigenze di aiuto e servizi specifici. I territori, specialmente quelli più piccoli, più deboli e più in crisi sarebbero i primi a soffrirne;

ad esempio la Regione Piemonte, con il ricorso n. 164 del 27 marzo 2019, ha impugnato il decreto ministeriale 16 febbraio 2018 nella parte in cui, in attuazione dell'art. 3 decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 recependo la proposta avanzata da Unioncamere (delibera del 30 maggio 2017), dispone l'accorpamento della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola con quelle di Biella, Vercelli e Novara, mentre altre regioni come la Toscana ed Emilia-Romagna hanno deliberato all'unanimità la modifica della disciplina vigente volta a prevedere gli accorpamenti su base volontaria;

recentemente si sono ipotizzati interventi normativi per commissariare le camere di commercio, ancorché in attesa della decisione della Corte costituzionale;

giova ricordare che il 17 ottobre 2018 è stato presentato un disegno di legge del senatore Mallegni (AS 872), che ha l'obiettivo di superare le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 219 del 2016, recuperando sostanzialmente il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

il citato disegno di legge, assegnato alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), ad oggi non ha ancora iniziato il suo *iter* parlamentare. La modifica proposta dispone che le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o della città metropolitana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare misure finalizzate a modificare la disciplina vigente ai sensi del citato decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, prevedendo la volontarietà degli accorpamenti da deliberare a seguito della modifica;

per quale motivo Unioncamere intenda portare avanti il commissariamento delle Camere che ad oggi non hanno concluso il processo di accorpamento, pur in presenza di una sospensiva per una decisione davanti alla Corte costituzionale con conseguente passaggio al TAR.

(4-02379)

(29 ottobre 2019)

RISPOSTA. - Com'è noto, la riduzione delle camere di commercio mediante accorpamento è stata disposta ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, di "attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura". In particolare, l'articolo 3 reca "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale" che al comma 4 prevede che sia questo Ministero a provvedere, con proprio decreto, "alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni".

Sul citato art. 3, comma 4, è intervenuta, come noto, la Corte costituzionale con la sentenza n. 261 dell'8 novembre 2017, a seguito dei distinti ricorsi promossi dalle Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia. Con la sentenza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico deve essere adottato "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano", anziché "previa intesa" con la Conferenza. La necessità dell'intesa è stata riconosciuta dalla Corte, nel rispetto del principio di leale collaborazione, per l'adozione da parte del legislatore statale di un intervento finalizzato a "realizzare una razionalizzazione della dimensione territoriale delle camere di commercio e di perseguire una maggiore efficienza dell'attività da esse svolte". Al fine di sanare i rilievi di incostituzionalità, questo Ministero ha predisposto un nuovo schema di decreto recante "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219", seguendo la procedura d'intesa in Conferenza con gli enti regionali. Infatti, in ossequio al principio di leale collaborazione e sulla scorta di quanto affermato dalla Corte, alle Regioni e alle Province autonome è stato garantito il coinvolgimento nel procedimento di adozione del decreto ministeriale destinato a incidere, su previsione del decreto legislativo, sulle circoscrizioni territoriali, sugli accorpamenti e sul numero delle camere di commercio.

L'intesa, tuttavia, non è stata raggiunta. Il decreto è stato dunque adottato in data 16 febbraio 2018 su autorizzazione del Consiglio dei ministri, nella seduta dell'8 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone: "quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata". Invero, il Governo ha ritenuto necessario autorizzare detto decreto, nella

considerazione che l'adozione dello stesso si rendesse necessaria per dare concreta attuazione alla delega legislativa contenuta nell'articolo 10 della citata legge n. 124 del 2015 (legge delega Madia), finalizzata alla realizzazione della riforma complessiva delle camere di commercio, volta all'effettuamento dell'azione camerale con contestuale riduzione degli oneri a carico delle imprese. Si ricorda, peraltro, che il decreto è stato predisposto su proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali trasmessa in data 8 giugno 2017 da Unionanere, corredata da un piano complessivo di razionalizzazione delle camere di commercio e delle unioni regionali, nonché da un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione, nei termini previsti dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 219 del 2016. In attuazione alla richiamata disciplina, è stato dato avvio a 18 processi di accorpamento.

Anche avverso il citato decreto ministeriale 16 febbraio 2018, alcune camere di commercio e altri enti hanno presentato ricorso per l'annullamento innanzi al TAR Lazio, il quale, con proprie ordinanze, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge Madia e dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, sospendendo i giudizi e rimettendo gli atti processuali alla Corte costituzionale. In particolare, sono state pubblicate le seguenti ordinanze: 1) ordinanza n. 184 del 27 marzo 2019 del TAR Roma, sezione III-Ter sul ricorso proposto dalla camera di commercio di Terni contro Presidente del Consiglio dei ministri e altri; 2) ordinanza n. 185 del 30 aprile 2019 del TAR Roma, sezione III-Ter sul ricorso proposto dalla camera di commercio di Brindisi contro Ministero e altri; 3) ordinanza n. 196 del 27 marzo 2019 del TAR Roma, sezione III-Ter sul ricorso proposto da Confindustria Pavia, Ascom-Associazione commercianti della provincia di Pavia e altri contro Ministero e altri. Con le ordinanze citate, il giudice amministrativo ha "dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'art. 3 decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, nella parte in cui prevede il parere, anziché l'intesa, con riferimento al principio di leale collaborazione, nei termini evidenziati in parte motiva".

Le questioni di costituzionalità riguardano dunque solo il meccanismo di partecipazione procedimentale delle Regioni nella formazione del citato decreto legislativo n. 219 del 2016. Ebbene, come esposto, è stata già rispettata la procedura volta all'acquisizione dell'intesa con le Regioni, relativamente a quelle materie per le quali la Corte ha ritenuto indispensabile il principio di leale collaborazione. In altri termini, la questione sembrerebbe non toccare i principi e i criteri direttivi posti dal comma 1 dell'art. 10 della legge Madia, quali la riduzione del numero delle 60, oppure la soglia minima di 75.000 imprese per singola camera.

In tutti i giudizi, il Ministero si è costituito per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato e ha fatto presente di aver già garantito il rispetto della procedura volta all'acquisizione dell'intesa con le Regioni relati-

vamente a quelle materie per le quali la Corte ha ritenuto indispensabile il rispetto del principio di leale collaborazione.

I ricorsi mettono invece in discussione, chiedendone il superamento, il criterio del numero massimo delle camere di commercio istituibili, criterio in base al quale si sono resi necessari gli accorpamenti oggetto di contestazione. Ebbene, tale criterio è stabilito direttamente dalla legge delega, in conformità al dettato costituzionale. Il decreto ministeriale non avrebbe potuto superare tale criterio, neanche nel caso in cui tale superamento fosse stato disposto d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Invero, il legislatore delegato ha demandato al Ministro l'adozione di un decreto per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, l'istituzione delle nuove camere di commercio, nonché la soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione. Come esposto, il decreto ministeriale 16 febbraio 2018, con cui si è sostanziata la riforma, è stato adottato previo espletamento della procedura di acquisizione dell'intesa.

Infine, si rappresenta che è giunta, con sentenza n. 169 del 28 luglio 2020, la pronuncia della Corte costituzionale "nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, commercio e agricoltura)". Ebbene, la Corte ha dichiarato "non fondata" le eccezioni di inammissibilità, sulla base di tali ragioni: "Le censure sarebbero irrilevanti in quanto ipotetiche: i rimettenti non avrebbero chiarito in quale misura i criteri del decreto legislativo, in ipotesi viziato dal mancato rispetto del principio di leale collaborazione, condizionerebbero il successivo decreto ministeriale impugnato nei giudizi principali. La difesa statale sottolinea che il decreto legislativo non avrebbe comunque potuto alterare il numero degli enti camerali, stabilito in 'non più di 60 mediante accorpamento di due o più camere di commercio' (...) Infine, le ordinanze di rimessione non avrebbero tenuto in adeguata considerazione la sentenza di questa Corte n. 261 del 2017, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 4 dell'art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016 (oggetto dell'attuale giudizio), per avere previsto l'adozione del d.m. di riordino delle camere di commercio previo parere della Conferenza Stato-Regioni, anziché previa intesa. Questa decisione avrebbe dato attuazione al principio di leale collaborazione 'a valle' del procedimento legislativo".

La Corte ha infatti rilevato che, nel procedimento che ha portato alla riforma del sistema delle camere di commercio, il confronto del Governo con le autonomie territoriali non è mai venuto meno. In particolare, dopo la sentenza n. 261 del 2017, il Governo ha provveduto a ritirare il preceden-

te decreto ministeriale di attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, attivando le procedure per raggiungere un'intesa con le autonomie regionali in sede di Conferenza Stato-Regioni e, solo quando le trattative si erano definitivamente bloccate per l'indisponibilità delle Regioni a sottoscrivere l'intesa, il Consiglio dei ministri ha deliberato (8 febbraio 2018) di autorizzare il Ministro dello sviluppo economico ad adottare il decreto ministeriale di attuazione, poi approvato il 16 febbraio 2018. D'altronde, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, "l'intesa non pone un obbligo di risultati ma solo di mezzi", con la conseguenza che se, da un lato, le procedure volte a raggiungere l'intesa devono essere "configurate in modo tale da consentire l'adeguato sviluppo delle trattative al fine di superare le divergenze", dall'altro, "il superamento del dissenso deve essere reso possibile, anche col prevalere della volontà di uno dei soggetti coinvolti, per evitare che l'inerzia di una delle parti determini un blocco procedimentale, impedendo ogni deliberazione".

Orbene, alla luce di quanto esposto e, soprattutto, in considerazione di quanto esaustivamente affermato dalla Corte costituzionale, non si può al riguardo sostenere che il procedimento di cui all'art. 10 della legge n. 124 del 2015 sia stato condotto senza rispettare i principi della leale collaborazione che, invece, non sono mai venuti meno. La pronuncia della Consulta ha, conseguentemente, confermato la legittimità del decreto ministeriale 16 febbraio 2018, in virtù del reciproco "rapporto di coordinamento e di collegamento" con la normativa di riordino del sistema camerale.

Quale ulteriore elemento informativo in ordine al processo evolutivo della normativa in materia di ordinamento del sistema camerale, appare opportuno segnalare le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 61 "Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio" del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (decreto agosto). In particolare, ha disposto che gli accorpamenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della norma debbano terminare entro il 30 novembre 2020 con l'insediamento degli organi della nuova camera, prevedendo la decadenza degli stessi qualora non sia stato completato il processo di accorpamento entro il termine dato; ha disposto, altresì, che il Ministro, sentita la Regione interessata, nomini con proprio decreto un commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun accorpamento (comma 1). Relativamente agli organi delle camere in corso di accorpamento che risultino scaduti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, è stabilita la decadenza dal trentesimo giorno successivo alla predetta data e la nomina di un commissario straordinario con decreto del Ministro, sentita la Regione interessata (comma 2). Infine, la norma ha previsto nuove modalità di *governance* finalizzate ad una partecipazione equilibrata e rappresentativa di tutte le camere coinvolte nel processo di accorpamento, sia mediante l'istituzione di ulteriori sedi (comma 4), sia attraverso la nomina di vicepresidenti rappresentativi dei territori incorporati (comma 6).

In altre parole, a seguito della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, il legislatore, al fine di imprimere un nuovo stimolo ai processi di accorpamento come definiti dalla normativa vigente, è intervenuto in maniera cogente disponendo che tutte le camere di commercio soggette ad accorpamento, i cui organi fossero scaduti alla data di entrata in vigore della norma, vedessero decaduti tutti gli organi politici (con l'eccezione pertanto del collegio dei revisori) e disponendo che fosse nominato, in luogo degli stessi, un commissario straordinario con il compito di condurre le camere commissariate all'accorpamento, secondo le nuove circoscrizioni dettate in attuazione del citato decreto legislativo n. 219 del 2016.

A seguito dell'entrata in vigore della norma, sono stati disposti alcuni commissariamenti. Taluni hanno condotto ad esito positivo con l'insegnamento di consiglio, giunta e presidente della camera accorpata: è il caso delle camere di commercio di Biella, Vercelli, Novara e Verbano, ora accorpate nella camera di commercio del Piemonte orientale. In altri casi il commissariamento è stato prevenuto grazie alla costituzione spontanea delle camere accorpate: è il caso delle camere di commercio di Pistoia-Prato, Frosinone-Latina, Cagliari-Oristano e di quella del Gran Sasso. Altre situazioni sono in via di definizione, nell'ambito del quadro normativo sopra delineato.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

MORANI

(25 gennaio 2021)

MALAN. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

dal 27 novembre 2020 il diplomatico iraniano Assadolah Assadi, accreditato a Vienna, si trova a giudizio dinanzi al tribunale di Anversa con l'accusa di aver organizzato personalmente la consegna di esplosivi al perossido di acetone a una coppia che aveva pianificato un attentato in occasione di un incontro di iraniani oppositori del regime, insieme a centinaia di politici ospiti di vari Paesi, tra cui l'Italia, tenutosi a Parigi nell'estate del 2018;

ad Assadi è stata revocata l'immunità diplomatica nel giro di 48 ore ed è stato consegnato alle autorità belghe;

durante l'interrogatorio, Assadi ha evidenziato atti terroristici commessi dal regime iraniano nell'intero Medio Oriente e ha ipotizzato che vi siano diversi gruppi terroristici interessati al suo caso e pronti a organizzare nuovi attentati in Occidente, se il Belgio non lo libererà,

si chiede di sapere:

se il Governo tenga conto di queste gravissime circostanze nei rapporti con la repubblica islamica dell'Iran, dato il pericolo cui è esposta l'Unione europea;

se intenda chiedere spiegazioni alle autorità iraniane in merito alle minacce riportate dal diplomatico Assadolah Assadi.

(4-04612)

(14 dicembre 2020)

RAMPI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 27 novembre 2020 Assadollah Assadi, diplomatico iraniano con sede a Vienna, si è trovato dinanzi a un tribunale ad Anversa con l'accusa di aver organizzato personalmente la consegna di esplosivi TATP a una coppia intenzionata a perpetrare un attentato in occasione di un incontro tenutosi a Parigi nell'estate 2018;

Assadi ha perso la sua immunità diplomatica nel giro di 48 ore ed è stato consegnato alle autorità belghe. Da allora è in attesa di giudizio;

durante l'interrogatorio, Assadi ha parlato di atti terroristici commessi dal regime iraniano nell'intero Medio oriente e ha ipotizzato che vi fossero diversi gruppi terroristici interessati al suo caso pronti a organizzare nuovi attentati in Occidente se il Belgio non li avessi sostenuti, scagionando l'imputato,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia adottato o abbia intenzione di adottare in merito alle minacce proferite dal diplomatico arrestato, Assadolah Assadi, anche a tutela dei numerosi cittadini italiani e dei parlamentari presenti all'incontro di Parigi.

(4-04626)

(15 dicembre 2020)

RISPOSTA.^(*) - Nel giugno 2018 le autorità francesi, con la collaborazione delle autorità tedesche e belghe, hanno sventato un attentato volto a colpire con dell'esplosivo la riunione annuale del "Consiglio nazionale della resistenza iraniana" (CNRI), ente collegato al movimento di opposizione dei "Mojaheddin del popolo iraniano" (MKO o MEK), ritenuto dalla Repubblica islamica dell'Iran un'organizzazione terroristica. L'Italia, assieme a tutti i *partner* europei, ha subito incoraggiato una forte reazione. Il Consiglio dell'Unione europea, con decisione n. 25 dell'8 gennaio 2019, ha inserito due individui e un'entità iraniani nella lista dei soggetti sottoposti a misure restrittive nel quadro della prevenzione e del contrasto del terrorismo, ai sensi della posizione comune 931/2001. Si trattava di Assadollah Assadi, formalmente terzo consigliere dell'ambasciata iraniana a Vienna ma ritenuto funzionario della direzione della sicurezza interna del Ministero delle informazioni e della sicurezza iraniano, e di Saeid Hashemi Moghadam, vice ministro per le informazioni e la sicurezza. L'entità è la medesima direzione della sicurezza interna del Ministero delle informazioni e della sicurezza iraniano.

Nei confronti delle entità e degli individui inseriti nella lista è stato disposto il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie detenute. Inoltre, agli operatori finanziari dell'Unione europea è stato fatto divieto di mettere capitali e risorse economiche a disposizione dei destinatari delle sanzioni.

Rispetto al procedimento giudiziario evocato, l'Italia ne monitora gli sviluppi in attesa che la giustizia belga emetta il proprio verdetto.

Sul piano politico, il Governo ha sempre manifestato fermezza, in linea con la consolidata posizione europea, rispetto ai profili più critici della condotta iraniana, sia sul piano regionale che internazionale, oltre che in materia di diritti umani. Su questi temi si continua ad avere un dialogo franco ed esigente con Teheran.

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

SERENI

(25 gennaio 2021)

PAPATHEU. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

la Repubblica dell'Azerbaigian è uno Stato della regione transcaucasica, tra l'Asia occidentale e l'Europa orientale; l'Italia è un alleato strategico di primo piano per l'Azerbaigian, con dati in forte crescita negli ultimi anni; l'*export* italiano verso l'Azerbaigian ha fatto registrare un volume di affari pari a: 318,7 milioni di dollari USA nel 2017; 340,08 nel 2018; 369,89 nel 2019 e 341,08 nei primi dieci mesi del 2020 (11 per cento in aumento rispetto a stesso periodo del 2019); secondo i dati del commercio estero del comitato statale di statistica della Repubblica dell'Azerbaigian tra il 2018 e il 2019 l'Italia è stato il principale *partner* commerciale del Paese con una quota pari al 20 per cento circa del commercio totale (circa 6,2 miliardi di dollari USA). Questo commercio bilaterale rappresenta il 92 per cento del commercio complessivo dell'Italia con la regione del Caucaso meridionale;

il nostro Paese è la prima destinazione dell'*export* dall'Azerbaigian con quota del 30,22 per cento (circa 5,88 miliardi di dollari USA) ed è il decimo fornitore mondiale (secondo tra i Paesi UE) con una quota del 2,97 per cento (369,89 milioni di dollari USA); tra i beni maggiormente importati dall'Italia, provenienti dall'Azerbaigian, oltre al petrolio, di cui questo Stato è principale fornitore per l'Italia, e i prodotti petroliferi, spiccano quelli del settore agroalimentare, principalmente le nocciole di cui l'Azerbaigian è il terzo produttore mondiale e l'Italia ne è primo destinatario; altri prodotti di rilievo, tra gli altri, sono quelli di alluminio e pellame; dall'Italia all'Azerbaigian si annoverano inoltre flussi produttivi inerenti a macchinari, elettrodomestici e componenti, accessori del settore *oil&gas*, prodotti chimici, abbigliamento e calzature, prodotti farmaceutici, mobili e illuminazione, prodotti agroalimentari;

negli ultimi anni, la cooperazione nel settore energetico tra i due Stati è stata ulteriormente rafforzata dalla costruzione del corridoio meridionale del gas che, a partire dalla fine del 2020, consegnerà ogni anno 10 miliardi di metri cubi di gas naturale azerbaigiano al mercato europeo per la prima volta nella storia, migliorando la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti energetici del nostro Paese;

negli ultimi anni, le aziende italiane si sono aggiudicate progetti in Azerbaigian per un totale di oltre 10 miliardi di euro. Numerose aziende italiane, tra cui Eni, Saipem, Snam, Mair Technimont, CDP, Drillmec, Ansaldi Energia, Fondo strategico italiano, Ferrero, Leonardo, Valvitalia, Technip Italia, Danieli, Techint e molte altre, hanno arricchito l'eccellente collaborazione economica. Le aziende italiane sono impegnate in diversi settori in Azerbaigian: dal settore energetico, al *design* e al turismo, passando per il settore agricolo, le tecnologie verdi e la logistica, le infrastrutture, i trasporti, l'ingegneria;

lo State oil fund of Azerbaijan ha investito un miliardo e mezzo di euro nell'economia italiana negli ultimi 2 anni;

CDP, SACE e Simest stanno lavorando con le rispettive autorità azerbaigiane per sviluppare nuovi strumenti di promozione del flusso di investimenti reciproci;

l'Azerbaigian ha inoltre espresso la sua vicinanza all'Italia, sostenendo le attività di diversi centri sanitari italiani nella lotta contro la pandemia da COVID-19;

l'Azerbaigian ha dovuto affrontare un lungo conflitto con l'Armenia per la regione del Nagorno-Karabakh, territorio riconosciuto a livello internazionale come parte dell'Azerbaigian, ma dagli inizi degli anni '90 occupato militarmente da parte dell'Armenia, insieme a 7 distretti adiacenti dell'Azerbaigian, che ha portato all'espulsione di tutti gli azerbaigiani da entrambe le aree;

il 27 settembre 2020 sono riprese le ostilità tra Armenia e Azerbaigian, durante le quali l'Azerbaigian ha potuto liberare 4 distretti su 7 esterni al Nagorno-Karabakh, insieme alla città di Shusha, abitata per il 98 per cento da azerbaigiani prima del conflitto e che l'Azerbaigian aveva perduto nel 1992, nel corso di una sanguinosa battaglia. Il 9 novembre è stato firmato, con la mediazione della Russia, un accordo per la fine di ostilità, che mette fine a duri scontri e bombardamenti, che hanno fatto migliaia di morti ed anche vittime tra i civili, conseguenti all'aggressione subita dall'Azerbaigian; a seguito di tale accordo l'Armenia, che si era impossessata di parte di un vasto territorio, si è impegnata a restituire a Baku il distretto di Aghdam entro il 20 novembre, il distretto di Kalbajar entro il 15 novembre (successivamente prolungato al 25 novembre) e il distretto di Lachin entro il 1° dicembre, ed inoltre si dovranno garantire i trasporti tra l'Azerbaigian e la Repubblica autonoma di Nakhchivan, *exclave* azerbaigiana tra Armenia, Iran e Turchia;

a conclusione di tale conflitto e dell'avvio del processo di "normalizzazione" della situazione, che restituisce finalmente all'Azerbaigian i suoi territori, consentendone un'ulteriore fase di crescita e sviluppo, appare indispensabile che l'Italia faccia la sua parte e metta in campo un impegno concreto per rafforzare i suoi rapporti di collaborazione, cooperazione ed interscambio; ciò non solo per le importanti refluenze economiche e commerciali per le nostre imprese, ma ancor prima in termini strategici, con un Paese che ha sempre dato tangibile prova dei suoi rapporti di lealtà e trasparenza nei nostri confronti e ha tutte le credenziali per rappresentare un *partner* di assoluto rilievo nelle nostre politiche internazionali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia assunto delle iniziative finalizzate al rafforzamento dei rapporti dell'Italia con l'Azerbaigian e quali politiche intenda porre in essere per consolidare le attività di cooperazione e pianificare ulteriori iniziative sinergiche con un alleato di primo piano per il nostro Paese.

(4-04560)

(2 dicembre 2020)

RISPOSTA. - Le relazioni bilaterali tra Italia e Azerbaigian sono di eccellente livello, come confermato dallo scambio di visite dei rispettivi Capi di Stato, svolte rispettivamente dal Presidente Mattarella nel luglio 2018 a Baku e dal presidente Aliyev a Roma nel febbraio 2020. Quest'ultima è culminata nell'adozione della dichiarazione congiunta sul rafforzamento partenariato strategico tra Italia e Azerbaigian, sottoscritta dal presidente Conte con il Capo di Stato azerbaigiano. La dichiarazione annovera, tra i suoi punti principali, lo sviluppo di una *partnership* multidimensionale strategica; lo svolgimento di consultazioni bilaterali regolari; l'impegno congiunto per rafforzare i rapporti nella sfera politica, economica, energetica, della scienza, della tecnologia e della cultura.

In questo contesto, l'avvio del gasdotto Trans Adriatico (TAP), che contribuirà al rafforzamento della sicurezza energetica dell'Italia ed alla diversificazione delle fonti e delle rotte, in linea con la nostra strategia energetica nazionale, non potrà che consolidare il carattere strategico dei legami bilaterali.

Con Baku si sono parallelamente sviluppati ulteriori intensi e costanti contatti ad alto livello politico, come segnalano i recenti, ripetuti colloqui telefonici del ministro Di Maio con l'omologo Mammadyarov e con il suo successore Bayramov, da ultimo proprio in relazione alla ripresa delle ostilità con l'Armenia a partire dal 27 settembre 2020.

Merita inoltre una menzione lo svolgimento a Roma, il 14 gennaio, della V sessione della commissione intergovernativa tra Italia e Azerbaigian sulla cooperazione economica, presieduta dal sottosegretario Di Stefano, e che ha visto la partecipazione del Ministro dell'energia dell'Azerbaigian, Parviz Shahbazov, e di una qualificata e ampia rappresentanza di interlocutori istituzionali e imprenditoriali di alto livello, da entrambe le parti. Uno dei temi centrali dell'agenda della commissione intergovernativa, così come di ogni appuntamento bilaterale, è il forte squilibrio della bilancia commerciale che si registra nell'interscambio bilaterale, a svantaggio del nostro Paese, alla luce delle nostre importazioni di idrocarburi. Solo nel 2019, infatti, il saldo commerciale è stato fortemente negativo per l'Italia (4,6 miliardi di euro in meno), pur un contesto di maggiore riequilibrio tendenziale

(aumento delle nostre esportazioni del 7,7 per cento e calo delle nostre importazioni dell'11,6 per cento). L'obiettivo di rinsaldare la *partnership* strategica che lega il nostro Paese all'Azerbaigian passa quindi anche attraverso una cooperazione rafforzata a tutela degli interessi e delle attività delle nostre aziende nel mercato azero.

Con riguardo alla questione del Nagorno Karabakh, dopo anni di trattative senza esito ed un nuovo conflitto armato, va riconosciuto che l'intesa tripartita del 9 novembre tra Armenia, Azerbaigian e Federazione russa potrebbe aver gettato le basi di un equilibrio territoriale maggiormente sostenibile, suscettibile di favorire nel lungo periodo la stabilizzazione della regione. Ciò in particolare grazie alla restituzione a Baku dei 7 distretti circostanti il Nagorno Karabakh, in precedenza occupati da parte armena.

È stata accolta con favore la cessazione delle ostilità, che hanno prodotto profonde sofferenze presso la popolazione civile. La cooperazione italiana ha stanziato un contributo di 500.000 euro a favore del comitato della Croce rossa internazionale per soddisfare i bisogni più essenziali della popolazione da entrambi i lati. Occorre ora concentrarsi sulle *confidence building measures* come lo scambio dei prigionieri, delle salme, l'identificazione delle salme e il rientro degli sfollati. Solo così potranno essere poste le premesse per una ripresa dei negoziati sotto il gruppo di Minsk sulla definizione dello *status* del Nagorno Karabakh.

A dimostrazione del posizionamento privilegiato dell'Italia nella regione e in coerenza con la nostra tradizionale vocazione al dialogo, il sottosegretario Di Stefano si è recato 1'8-9 dicembre 2020 a Jerevan e a Baku per una serie di incontri di alto livello. In entrambe le capitali ha registrato un forte e sincero apprezzamento per l'approccio bilanciato del nostro Paese e l'aspettativa per un ruolo profilato dell'Italia, in particolare nel delicato settore della tutela del patrimonio culturale e religioso. Su questo punto, l'Italia sostiene una possibile missione di ricognizione in fase di definizione presso l'UNESCO ed è pronta a fornire anche un contributo nazionale in coordinamento con l'UNESCO stessa.

Dal lato azero, inoltre, i vertici di governo hanno auspicato un coinvolgimento dell'Italia e delle sue aziende nella ricostruzione delle aree liberate. Questo rafforza ulteriormente il potenziale di cooperazione economica con Baku sul quale si intende lavorare attivamente, anche nell'ottica di contribuire alla stabilizzazione ed all'integrazione regionale, di cui sia l'Azerbaigian che l'Armenia non potranno che beneficiare.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale
DI STEFANO

(21 gennaio 2021)